I CAM NEL PROCESSO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

I CAM – Criteri minimi ambientali - sono adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e mirano a selezionare prodotti, servizi o lavori migliori dal punto di vista ambientale.

Tali criteri sono definiti “minimi” in quanto sono requisiti di base, superiori alle previsioni di legge, per qualificare gli appalti come “*preferibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale*”, in relazione all’offerta di mercato. Altresì sono definiti minimi poiché non pregiudicano la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre requisiti ambientali ancora più “sfidanti”.

Come stabilito nella Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio <<non arrecare un danno significativo>> a norma del Regolamento sul Dispositivo di Ripresa e Resilienza” i CAM rappresentano un elemento di prova trasversale per il rispetto del principio DNSH.

La relazione tra i CAM e l’applicazione del Regime DNSH può essere schematizzata come di seguito riportato:

**Regime 1**: L’attività economica contribuisce sostanzialmente ad almeno uno degli obiettivi ambientali rilevanti ai fini del DNSH

* I CAM garantiscono un contributo positivo agli obiettivi ambientali individuati come rilevanti al fine di non arrecare danno significativo all’ambiente sia direttamente sia considerando l’effetto leva sui mercati di riferimento. Tuttavia, poiché il livello delle prestazioni ambientali delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto di cui sono oggetto, il contributo sostanziale va valutato caso per caso.

**Regime 2**: l’attività economica non arreca danno significativo all’ambiente

* L’introduzione dei CAM (specifiche tecniche, clausole contrattuali) garantisce il rispetto del REGIME 2

Nella tabella che segue, si riporta una matrice di correlazione tra i punti di controllo delle singole schede ed i relativi CAM nella quale si evince che il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto del Principio DNSH per i punti di controllo 4,5,6,7,8,e 9 nella fase ex-ante e 16, 17, 18, 19, e 20 per la fase ex-post[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHEDA DI RIFERIMENTO | FASE DELLA VALUTAZIONE | ELEMENTO DI CONTROLLO | CAM DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA |
| Scheda e checklist 01 - Costruzione di nuovi edifici | EX-ANTE | 4. è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | "Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.9 "Risparmio idrico", il progetto garantisce e prevede:  a. l’impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell’acqua. In particolare, tramite l’utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con interruzione del flusso d’acqua per lavabi dei bagni e delle docce e a basso consumo d’acqua  (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In fase di esecuzione lavori, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) siano conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l’indicazione del parametro portata, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l’etichettatura Unified Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/.)  b. orinatoi senz’acqua. |
| 5. è stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4.14 del CAM per l'edilizia "Disassemblaggio e fine vita": il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. L’aggiudicatario redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance”, o della UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare” o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più. |
| 6. Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? |
| 7. Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5 del CAM per l'edilizia i mezzi di prova relativi alla conformità dei materiali e delle sostanze impiegate dovranno essere dichiarati dall’appaltatore in fase di gara. |
| 8. è presente un piano ambientale di cantierizzazione? | Redazione di un Piano Ambientale di Cantierizzazione |
| 9. è stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5.6 del CAM per l'edilizia ""Prodotti legnosi"": Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti. |
| EX-POST | 16. Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | In linea con l'elemento di controllo n.4 sopramenzionato e con il CAM per l'edilizia, gli elementi di verifica sono i seguenti: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. |
| 17. E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | In linea con gli elementi di controllo n.5 e n.6: gli elementi di verifica sono i seguenti: I*l progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva* |
| 18. Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | Dovrà essere verificato che la Relazione CAM sia rispondente ai CAM dei materiali e delle sostanze impiegate così come riportato nella documentazione presentata in fase di gara. |
| 19. Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | In linea con quanto specificato per l'elemento di controllo n.9 e con i CAM, gli elementi di verifica sono i seguenti: Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di  certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi  fornitori e subappaltatori. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta  sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di  trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione  dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura |
|  | 20. Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? |
|  |  |  |  |
| Scheda e checklist 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali [[2]](#footnote-2) | EX-ANTE | 9. Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5 del CAM per l'edilizia i mezzi di prova relativi alla conformità dei materiali e delle sostanze impiegate dovranno essere dichiarati dall’appaltatore in fase di gara. |
| EX-POST | 14. Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | Dovrà essere verificato che la Relazione CAM sia rispondente ai CAM dei materiali e delle sostanze impiegate così come riportato nella documentazione presentata in fase di gara. |

1. Se le analisi effettuate all’interno del progetto risalgono ad una data antecedente all’aggiornamento CAM 2022 (da Decreto del 23 giugno 2022), si prenderanno a riferimento i CAM 2017 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Testo Unico Ambientale”, CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Per la scheda/checklist 2 – “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali” dovranno essere presi in considerazione tutti i punti relativi alla scheda e checklist 1, ai quali andranno aggiunti per la fase ex-ante il punto 9 e per la fase ex-post il punto 14 così come riportato in tabella. [↑](#footnote-ref-2)